



CENTRALE DEI RISCHI

Foglio Informativo

Il Foglio Informativo ha carattere esclusivamente divulgativo. Descrive il funzionamento della Centrale dei Rischi, gli obiettivi, i contenuti, i soggetti coinvolti.

La normativa di riferimento della Centrale dei Rischi è contenuta nella Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2015/02 "Obblighi informativi in materia di Centrale dei rischi", disponibile sul sito www.bcsn.sm dove sono anche consultabili le risposte ad alcune domande frequenti in materia (FAQ).

1. Che cosa è la Centrale dei Rischi?

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito BCSM), nel quale confluiscono le informazioni sull'indebitamento della clientela trasmesse dagli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie, fondi comuni di investimento il cui attivo è composto in maggioranza da crediti, società veicolo, BCSM e fondi di garanzia). Le informazioni non hanno valore certificativo.

La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema finanziario sammarinese di ciascun cliente segnalato.

2. Che cosa non è la Centrale dei Rischi

La CR non è una “*black list*” relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi di pagamento: la CR raccoglie, infatti, informazioni positive e negative.

L'iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela (la CR è solo uno degli elementi informativi a supporto degli intermediari partecipanti per istruire le pratiche di affidamento e gestire le posizioni di rischio).

Il mancato pagamento di una rata non determina automaticamente la qualifica di “cattivo pagatore”.

I dati CR non hanno natura certificativa dell'esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono segnalati sulla base di criteri convenzionali di rappresentazione nel relativo modello dei dati.

3. A cosa serve la Centrale dei Rischi?

La CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. I benefici per la clientela “meritevole” sono rappresentati da un più agevole accesso al credito o da un accesso al credito a migliori condizioni.

Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema creditizio.

La BCSM utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali.

4. Chi può conoscere i dati della Centrale dei Rischi?

I dati della CR possono essere conosciuti da:

- BCSM, che gestisce il servizio, e omologhi servizi esteri di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi¹;
- intermediari partecipanti²: le banche e le finanziarie sammarinesi, le succursali delle imprese bancarie e finanziarie non residenti stabilite a San Marino iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati (RESOAUT)³, i fondi comuni di investimento autorizzati da BCSM il cui attivo è

¹ L'autorità di vigilanza può scambiare le informazioni sui rischi creditizi con omologhi servizi di centralizzazione di Paesi esteri, nell'ambito di appositi protocolli d'intesa che prevedano condizioni di piena reciprocità, o di accordi di cooperazione tra omologhe autorità.

² Partecipano inoltre alla CR, la Banca Centrale, limitatamente ai finanziamenti concessi in conformità alle vigenti disposizioni, e i fondi di garanzia, subordinatamente all'effettiva deliberazione/erogazione di finanziamenti, per cassa o di firma, in via diretta o mediante acquisizione del credito.

³ Società autorizzate all'esercizio, rispettivamente, dell'attività di cui alla lettera A e alla lettera B dell'Allegato 1 alla LISF.

composto in maggioranza da crediti e le società veicolo, incluso il Veicolo di Sistema, di cui all'articolo 2 della Legge 30 agosto 2021 n.157;

- i soggetti segnalati;
- l'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF);
- l'Autorità Giudiziaria.

Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni. La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei Rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata in ottemperanza all'articolo 50 della LISF nell'esercizio dell'attività di vigilanza, in regime di esenzione dall'applicazione della Legge n.171/2018 ai sensi dell'articolo 1 del Decreto - Legge n. 210/2020.

5. Come si accede ai propri dati registrati nella Centrale dei Rischi?

Il servizio è gratuito e i dati sono disponibili dal consolidamento delle rilevazioni alla data di riferimento 30 settembre 2017 direttamente presso l'intermediario segnalante o rivolgendosi alla BCSM seguendo le disposizioni fornite e compilando gli appositi moduli disponibili sul sito www.bcsm.sm.

6. Quali informazioni raccoglie la Centrale dei Rischi?

Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e persone non fisiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla BCSM. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.

7. Come funziona la Centrale dei Rischi?

Rilevazione mensile

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla BCSM i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

Rilevazioni inframensili

Nel corso del mese, gli intermediari partecipanti comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi); in particolare comunicano il passaggio a sofferenza e/o l'estinzione della sofferenza.

Soglia di segnalazione

Gli intermediari partecipanti segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 10.000 euro.

Nel caso di crediti in sofferenza questi ultimi devono essere segnalati qualora le relative posizioni, al netto dei passaggi a perdita, siano di importo pari o superiore a 250 euro.

Cessazione della segnalazione

Gli intermediari partecipanti non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta.

Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Rettifiche alle segnalazioni

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare tempestivamente le relative rettifiche.

La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.

Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La BCSM non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

8. Quali servizi fornisce la Centrale dei Rischi agli intermediari segnalanti?

Flusso di ritorno

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti.

La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati.

Il flusso di ritorno viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile. Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

Prima informazione

Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente, con il flusso di ritorno i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sulla posizione globale di rischio anche dei seguenti soggetti e i loro coobbligati (servizio di prima informazione):

- coloro che si sono rivolti all'intermediario per un affidamento o per prestare una garanzia;
- coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la soglia di segnalazione in CR.

Le richieste di prima informazione possono avere una profondità storica massima di 24 date contabili e possono essere avanzate esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Informazioni inframensili

La CR comunica le informazioni inframensili sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato: classificazione del soggetto a sofferenza o venir meno della segnalazione a sofferenza.

Le notizie sulle informazioni inframensili che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile e sono trasmesse agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli intermediari che hanno ricevuto la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo stato si riferisce in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno.

9. Quali sono i diritti dei segnalati in Centrale dei Rischi?

Diritto di **accesso**, ossia il diritto di accedere gratuitamente ai dati CR registrati a proprio nome.

Diritto di **delegare** un soggetto ad accedere ai dati a nome proprio.

Diritto di **riservatezza**: oltre agli intermediari partecipanti non è consentito a soggetti terzi di conoscere le informazioni presenti in CR (tranne magistratura e casi di legittimazione).

Diritto alla **correttezza dei dati**: è possibile contestare i dati segnalati qualora gli stessi non siano veritieri e chiederne la rettifica agli intermediari.

Diritto all'**informativa** (anche preventiva): gli intermediari sono tenuti a informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Gli intermediari, su richiesta, devono consegnare all'interessato una informativa sulla sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca Centrale. Tale informativa va comunque fornita al cliente la cui domanda di credito sia stata rifiutata sulla base di informazioni presenti nella Centrale dei Rischi.